



COMUNE DI FANANO

(Provincia di Modena)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 29 del 20.07.2015

Prot. _____ del _____

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici addì venti del mese di luglio alle ore 20.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1- MUZZARELLI STEFANO	Presente	8- SARGENTI CECILIA	Presente	
2- MELLONI GANDOLFI MARTA	Presente	9- ZANARINI LIDIA	Presente	
3- GHERARDINI ALESSANDRO	Presente	10- PASQUALI PAOLA GAETANA	Presente	
4- GUERRIERI MORENO	Presente	11- BALLOCCHI GABRIELE	Presente	
5- GUIDUCCI MARIA PAOLA	Presente	12- FORNI CLEMENTE MARIA	Presente	
6- LUGLI LORENZO	Assente	13- PIGATI STEFANO	Presente	
7- MINGHINELLI SIMONE	Assente			

Totale presenti **11**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale, Morganti Dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Muzzarelli Stefano, in qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Data 20.07.2015

N. 29- OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015. .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamata la Legge n. 147 del 2013 ed in particolare.

- L'art. 1, **commi da 639 a 704** i quali nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
- L'art. 1, **comma 682** secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art 52 del D.Lgs. n. 446/97 l'imposta unica comunale (IUC), relativamente all'IMU, alla TASI ed alla TARI;
- L'art. 1, **comma 676**, il quale stabilisce che l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento
- L'art. 1, comma 677, che prevede che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015 è confermato il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per il 2014 nella misura del 2,5 per mille (art. 1, comma 679 Legge 23/12/2014, n. 190 – Legge di stabilità 2015).
- L'art. 1, **comma 678**, che stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Rilevato che, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 28 del 20/07/2015 ha determinato, per l'anno 2015, le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

aliquota 4,00 per mille per abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, aliquota del 10,5 per mille per tutti gli immobili ed aree edificabili non rientranti nelle categorie precedenti;

Visto che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamenti, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti;

Visto il comma 683 della suddetta Legge n. 147 del 2013 il quale prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta. Per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade

omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti.

Considerato che è necessario indicare, per l'anno 2015, i servizi e l'importo dei costi che saranno coperti dalla TASI, anche solo parzialmente,

Viste le riduzioni di risorse trasferite dallo Stato e viste le previsioni elaborate dall'ufficio tributi studiate in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'Addizionale Irpef, ritiene opportuna,

- l'applicazione dell'aliquota TASI ordinaria nella misura del 1,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 e dal regolamento comunale IMU (artt. 28 e 29: abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari e art. 29: abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero – A.I.R.E e pensionati nel paese dove risiedono, a condizione che le stesse non risultino locate) escluse dal pagamento dell'IMU;
- alle fattispecie sopraindicate si applica una detrazione di € 126,00, applicabile alle abitazioni principali e relative pertinenze le cui rendite catastali, sommate tra loro, siano inferiori o uguali ad € 499,99. La detrazione si sottrae all'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, fino a concorrenza del loro ammontare, rapportate sia al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione, sia alla percentuale di possesso dell'immobile;
- l'applicazione della aliquota dello 0 per mille per tutti gli immobili assoggettati all'aliquota IMU del 10,5 per mille

Visto che attraverso l'applicazione della TASI il gettito previsto è di € 130.000,00 e sarà rivolto alla copertura parziale, pari al 24,82 % dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2015:

- Spese Illuminazione Pubblica € 131.935,00
- Spese viabilità e circolazione stradale € 353.977,62
- Spese per parchi e servizi per tutela ambientale del verde € 37.812,09

Visto l'articolo 151, comma 1 del citato D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

Tenuto conto che il Decreto del Ministero dell'interno del 13/05/2015 – art. 1 - differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30/07/2015;

Richiamato l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e secondo le modalità di legge;

Visto il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Fanano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2007 e s.m.i, da ultimo modificato con propria deliberazione n. 21 del 30/04/2014;

Sentita l'illustrazione dell'Assessore Melloni Gandolfi M. (integralmente registrata a norma degli artt. 106 e 107 del Regolamento del Consiglio comunale);

Acquisito sul presente atto, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole della responsabile dell'Area Economico – Finanziaria (Poli Maria Albertina) in ordine alla regolarità tecnica-contabile;

Con la seguente votazione: Consiglieri presenti n. 11, voti favorevoli n. 7, astenuti n. 4 (Pasquali P.G., Balocchi G., Forni M.C., Pigati S.)

DELIBERA

1. DI DETERMINARE per l'anno 2015 la seguente aliquota per il tributo dei servizi indivisibili (**TASI**):

- a) l'applicazione dell'aliquota TASI ordinaria nella misura del 1,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 e dal regolamento comunale IMU (artt. 28 e 29: abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari e art. 29:abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero – A.I.R.E e pensionati nel paese dove risiedono, a condizione che le stesse non risultino locatè) escluse dal pagamento dell'IMU;
- b) alle fattispecie sopraindicate si applica una detrazione di € 126,00 applicabile alle abitazioni principali e relative pertinenze le cui rendite catastali, sommate tra loro, siano inferiori o uguali ad € 499,99. La detrazione si sottrae all'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, fino a concorrenza del loro ammontare, rapportate sia al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione, sia alla percentuale di possesso dell'immobile;
- c) l'applicazione della aliquota dello 0 per mille per tutti gli immobili assoggettati all'aliquota IMU del 10,5 per mille

2. DI PRENDERE ATTO che il gettito TASI stimato in € 130.000,00 è destinato alla copertura parziale, pari al 24,82 %, dei costi relativi ai servizi indivisibili sotto indicati, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2015:

- Spese illuminazione pubblica € 131.935,00
- Spese viabilità e circolazione stradale € 353.977,62
- Spese per parchi e servizi per tutela ambientale del verde € 37.812,09

3. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4. DI DICHIARARE, con la seguente separata votazione: consiglieri presenti n. 11, voti favorevoli n. 7, astenuti n. 4 (Pasquali P.G., Balocchi G., Forni M.C., Pigati S.), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

DELIBERA N. 29 del 20.07.2015

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Muzzarelli Stefano

Il Segretario Comunale
Morganti Dott. Gianfranco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Fanano (L. 69/2009) per quindici giorni consecutivi a partire dal _____(art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).

Addì _____

Il Segretario Comunale
Morganti Dott. Gianfranco

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

E' divenuta esecutiva in data _____ -

decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

Fanano, lì _____

Il Segretario Comunale
Morganti Dott. Gianfranco